

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

LE OPERAZIONI SOSPETTE E GLI INDICATORI DI ANOMALIA

A sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF "dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale"

Le operazioni sospette sono tutte le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento inducano a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto deve fondarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ordinariamente, da effettuarsi anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dalla U.I.F. (attualmente dettagliati nel Provvedimento della Banca d'Italia - U.I.F. 23 aprile 2018) che hanno la finalità di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette e di ridurre i margini di incertezza e di discrezionalità connessi alle valutazioni soggettive da effettuare.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione in esame sia sospetta. Viceversa, la mera ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia in un'operazione non è motivo di per sé sufficiente per qualificarla come sospetta. In entrambi i casi gli uffici competenti sono tenuti a fare una valutazione dell'operazione analizzata sulla base di tutte le informazioni e documenti in proprio possesso (art. 3, comma 3, D.M. 25/09/2015).

Gli indicatori di anomalia possono avere carattere generale se si riferiscono ad una casistica di fattispecie operative estendibili a tutti i comparti amministrativi, oppure carattere specifico laddove invece siano riferibili solo a specifiche tipologie o a settori di attività (settore appalti e contratti pubblici, settore finanziamenti pubblici, settore immobili e commercio).

Le operazioni ed i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati, oltre che sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore, anche in base ai seguenti criteri: 1) incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; 2) assenza di giustificazione economica; 3) inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

Possono formare oggetto di comunicazione anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione (es. intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari ecc.).

La comunicazione di operazioni sospette rappresenta un atto dovuto ed è distinta dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti penalmente rilevanti, sempre parallelamente possibile. L'effettuazione di una comunicazione di operazione sospetta che risulti poi infondata non comporta l'applicazione di sanzioni in capo al segnalante; al contrario, **la mancata comunicazione può comportare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 328 del Codice Penale, trattandosi di inadempimento rispetto ad un dovere d'ufficio.**

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione assume rilievo anche ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21, comma 1 bis, del D.lgs. 165/2001.

AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCESSO ORGANIZZATIVO DA ADOTTARE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE

Le presenti indicazioni sono rivolte a tutte le strutture organizzative dell'Università degli Studi di Foggia che, nello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva, operano nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

I procedimenti di cui sopra potranno essere ampliati nel caso in cui, secondo le prescrizioni normative, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF - Dipartimento del Tesoro) dovesse individuare ulteriori procedimenti per i quali debbano trovare applicazione i citati obblighi di comunicazione. Al contrario, potranno essere ridotti nel caso in cui il Comitato di Sicurezza Finanziaria dovesse individuare categorie di attività per le quali non trovano applicazione i detti obblighi.

Coloro che ricoprono il ruolo di responsabili di procedimento e/o di responsabili di posizione organizzativa nei settori di attività di cui sopra sono denominati **operatori di primo livello**. I Dirigenti invece, competenti rispetto ai procedimenti sopra individuati sono chiamati **Referenti**. Coloro invece che svolgono attività di supporto al soggetto Gestore costituiscono il **Gruppo di lavoro**.

In particolare, essi:

- sono incaricati dal soggetto Gestore, degli approfondimenti sulla fondatezza delle segnalazioni pervenute;
- svolgono attività di consulenza nei confronti degli Operatori di primo livello e dei Referenti al fine di fornire chiarimenti sull'applicabilità e sulla rilevanza degli indicatori di anomalia rispetto alle operazioni considerate sospette.

Per lo svolgimento del loro incarico possono avvalersi di banche dati esterne, ricerche su siti internet ritenuti di interesse, di consulenze specifiche secondo le indicazioni del soggetto Gestore. I componenti del gruppo di lavoro forniscono ai Referenti e agli Operatori di primo livello adeguati strumenti di supporto operativo, anche quale esito delle valutazioni di rischio riciclaggio effettuate in sede di individuazione dei processi, sempre in un'ottica di sostenibilità gestionale per le strutture. A questo fine gli indicatori potranno essere riorganizzati, semplificati e adattati alle caratteristiche ed alle attività dei servizi coinvolti.

Il soggetto Gestore è colui che, con la collaborazione del Gruppo di lavoro, valuta la fondatezza delle comunicazioni ricevute e, nel caso di fondatezza, le trasmette alla U.I.F., che considera il soggetto Gestore quale proprio unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette comunicate. Per effettuare le comunicazioni telematiche il soggetto Gestore aderisce al sistema di segnalazione on-line accreditandosi presso il portale dedicato INFOSTAT – U.I.F. della Banca d'Italia;

L'Operatore di primo livello, se nel corso della sua attività ordinaria rileva elementi di sospetto su una determinata operazione che sta istruendo, che è in corso di esecuzione o che si è già conclusa, è tenuto a comunicare al proprio Dirigente, in qualità di Referente, le informazioni e i

dati in suo possesso inerenti l'operazione sospetta, facendo riferimento agli indicatori di anomalia ritenuti significativi, tanto al fine della successiva redazione della segnalazione di operazione sospetta da inviare al soggetto Gestore.

Tale attività non deve costituire per gli Operatori un aggravio rispetto a quella svolta in via ordinaria, bensì un diverso modus operandi, caratterizzato dalla valutazione della propria attività sotto più punti di vista, tutti accomunati dall'obiettivo finale di perseguimento e dell'incremento del valore pubblico.

La comunicazione di operazioni sospette deve essere effettuata a prescindere dal rilievo e dalla entità economica dell'operazione segnalata.

Il Referente analizza le informazioni e i dati inerenti all'operazione sospetta e, nel caso in cui ritenga fondati gli elementi di sospetto, provvede, con tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle informazioni e dei dati, a trasmettere al soggetto Gestore la segnalazione di operazione sospetta redatta secondo il modello-tipo (Allegato 1), allegando la documentazione funzionale alla descrizione dell'operazione sospetta rilevata.

A garanzia della riservatezza, come previsto dall'art. 38 del D.lgs. 231/2007, la segnalazione del Referente al soggetto Gestore avviene a mezzo PEC, utilizzando un indirizzo appositamente attivato.

Il contenuto del modulo interno di segnalazione si articola in:

- dati identificativi del segnalante, in cui sono riportate le informazioni che identificano il segnalante e la struttura di appartenenza;
- elementi informativi, in forma strutturata, sui soggetti, sul titolare effettivo, sulle operazioni, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della segnalazione e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

La segnalazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli elementi descrittivi in forma libera dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata.

Nella descrizione occorre illustrare in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto l'ufficio a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la segnalazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dall'ufficio nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti. Gli uffici indicano se la segnalazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

I documenti che gli uffici ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.

Deve essere indicato il collegamento tra più segnalazioni, qualora:

- siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente segnalate;
- debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di emettere il provvedimento richiesto dal soggetto ovvero prima di eseguire l'operazione.

Il Gestore sovrintende all'intero processo di elaborazione delle Comunicazioni di operazioni ritenute sospette avvalendosi del supporto del Gruppo di lavoro. Riceve i Moduli di segnalazione e la documentazione allegata trasmessa dai Dirigenti dei settori ed effettua la valutazione delle attività istruttorie svolte nei limiti degli strumenti a disposizione.

Qualora non risulti sufficientemente dimostrata l'esistenza di un'operazione sospetta, o comunque, emergano lacune, incongruenze o errori materiali, richiede un supplemento di indagine al Dirigente del settore.

Qualora valuti non vi siano i presupposti per procedere alla Comunicazione, specifica motivazioni.

Nel caso in cui, invece, verifichi la sussistenza dei presupposti e la consistenza della segnalazione, effettua la Comunicazione alla UIF. La comunicazione contiene il riferimento (numero di protocollo) a eventuali segnalazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento. Il soggetto Gestore informa il Referente e l'Operatore di primo livello che hanno effettuato la segnalazione di operazione sospetta della corretta ricezione della comunicazione da parte di U.I.F.

Il Gestore conserva in un apposito archivio i fascicoli relativi alle segnalazioni prese in carico.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE

Le attività di raccolta, verifica e trasmissione di informazioni inerenti alle operazioni sospette sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e sono volte a tutelare l'identità del soggetto segnalante.

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 231/2007, l'amministrazione adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 231/2007, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla comunicazione di operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione a soggetti terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio delle ulteriori informazioni richieste dalla U.I.F. o dell'esistenza, o anche solo della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tal senso risultano obbligati il soggetto Gestore, i componenti del Gruppo di lavoro, i Referenti, gli Operatori di primo livello.

L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolte deve avvenire con sistemi idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali ed il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 231/2007. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'attività e dei soggetti segnalati.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed è emanato con Decreto Rettorale.

Il presente provvedimento è soggetto a variazione o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni normative, sia di regolamentazione interna e sia di legislazione di rango primario.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto organizzativo, si rinvia alla vigente normativa in materia.